



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 7868

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 30 marzo 2001 presentata dalla Società ELSAG S.p.A. con sede in Via G. Puccini, 2 - Genova, integrata con successive note, intesa ad ottenere l'omologazione di un sistema denominato "O²CR Citypass" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n.133 reso nell' adunanza del 3 ottobre 2001 con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del dispositivo denominato "O²CR Citypass";

DECRETA

Art. 1 - E' omologato il sistema denominato "O²CR Citypass", della Società ELSAG S.p.A., per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 2 - Le Amministrazioni dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli. e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso e manutenzione nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Società ELSAG S.p.A. in data 30 marzo 2001, aggiornato con le relative integrazioni.
- Art. 4 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
- Art. 5 - Un secondo esemplare del prototipo del Sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato "O²CR Citypass", munito degli estremi di identificazione di cui all'art. 4, dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della Società ELSAG S.p.A..

Roma, 19 dicembre 2001

IL CAPO DELL'ISPettorATO
(Dott. Ing. Pasquale Cialdini)